



COMUNICATO STAMPA n. 211/22

Lussemburgo, 22 dicembre 2022

Sentenza della Corte nella causa C-61/21 | Ministre de la Transition écologique e Premier ministre
(Responsabilità dello Stato per l'inquinamento dell'aria)

Le direttive europee che stabiliscono norme per la qualità dell'aria ambiente non sono, in quanto tali, preordinate a conferire ai singoli diritti la cui violazione possa dare loro diritto a un risarcimento

Tuttavia, i singoli devono poter ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, che esse adottino le misure richieste ai sensi di tali direttive

Il sig. JP, residente nella regione di Parigi, sostiene che lo Stato francese non ha provveduto affinché i livelli di NO₂ e PM₁₀ nell'aria ambiente non superino i valori limite applicabili uniformemente in tutta l'Unione europea. Egli ha chiesto al tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia) l'annullamento della decisione implicita con la quale il prefetto del Val-d'Oise avrebbe rifiutato di adottare le misure necessarie a risolvere i suoi problemi di salute connessi all'inquinamento atmosferico. Egli chiede altresì allo Stato francese un risarcimento dell'importo totale di 21 milioni di euro: ritiene infatti di subire un danno derivante dal deterioramento del suo stato di salute fin dal 2003, che sarebbe causato dal degrado della qualità dell'aria ambiente nell'agglomerato di Parigi. Tale degrado, a suo avviso, sarebbe il risultato della violazione, da parte delle autorità francesi, degli obblighi ad esse imposti ai sensi del diritto dell'Unione.

Il ricorso del sig. JP è stato respinto e, investita ora della controversia, la Cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles, Francia) domanda alla Corte se, e a quali condizioni, i singoli possano chiedere un risarcimento allo Stato per i danni alla salute derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazione di NO₂ e PM₁₀ stabiliti dalle norme di diritto dell'Unione.

Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, qualora uno Stato membro violi l'obbligo ad esso incombente in forza dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto dell'Unione esige che sia riconosciuto un diritto a risarcimento (sentenza Francovich, punto 39). Tale responsabilità può essere fatta valere dai soggetti lesi qualora siano soddisfatte tre condizioni: i) che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti; ii) che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata; iii) che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti.

Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte, riunita in Grande Sezione, ritiene che **gli obblighi derivanti dalle direttive in questione¹ non siano preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possano attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro.**

¹ Si tratta, più nello specifico, degli obblighi discendenti dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa i quali prevedono, segnatamente, al pari delle disposizioni analoghe delle direttive 96/62, 1999/30, 80/779 e 85/203, la fissazione di valori limite per i livelli di inquinanti nell'aria ambiente.

Vero è che le direttive sulla qualità dell'aria prevedono obblighi chiari e precisi in merito al risultato che gli Stati membri devono garantire. Tuttavia, questi obblighi perseguono un **obiettivo generale** di protezione della salute umana e dell'ambiente **nel suo complesso**. Esse non contengono **alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli** e non consentono di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati **implicitamente** conferiti diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli.

La Corte ricorda che i singoli devono tuttavia poter ottenere dalle autorità nazionali, agendo eventualmente dinanzi ai giudici competenti, che esse **adottino le misure richieste** ai sensi delle direttive europee, come un **piano per la qualità dell'aria**.

D'altra parte, ciò **non esclude** che la responsabilità dello Stato **possa sorgere** sulla **base del diritto interno**, a condizioni meno restrittive.

Infine la Corte rileva che i giudici di uno Stato membro possono eventualmente **pronunciare ingiunzioni accompagnate da penalità** volte a garantire il rispetto, da parte di tale Stato, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione².

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!



² V., a titolo di esempio, le decisioni del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) [n. 428409 del 4 agosto 2021](#) e [n. 428409 del 17 ottobre 2022](#).